

Direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la concessione di contributi a soggetti privati per le abitazioni principali distrutte o totalmente inagibili in conseguenza agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei mesi di marzo e aprile 2013 nel territorio della regione Emilia-Romagna

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce criteri, termini e modalità per la concessione di contributi per le abitazioni, comprese quelle rurali, distrutte o sgomberate in quanto dichiarate totalmente inagibili con provvedimento adottato dalla competente autorità e destinate, alla data degli eventi calamitosi di cui al comma 2, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo, secondo la definizione di cui al successivo articolo 3.
2. La distruzione o l'inagibilità delle abitazioni devono essere in rapporto di causalità con gli eccezionali eventi atmosferici - nel seguito indicati per brevità come evento calamitoso - che hanno colpito nei mesi di marzo e aprile 2013 i comuni dell'Emilia-Romagna individuati con determinazione commissariale n. 573/2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) n. 206 del 23 luglio 2013.

Art. 2

Tipologie di contributo

1. Nei casi di demolizione e ricostruzione nel medesimo sito (area di sedime) dell'abitazione principale distrutta o totalmente inagibile o di demolizione e delocalizzazione di questa, tramite nuova costruzione o acquisto di un'altra unità abitativa principale nello stesso o in altro Comune della Regione Emilia-Romagna, è previsto il contributo di cui all'articolo 9, nei limiti e alle condizioni ivi indicate.
2. Nei casi in cui l'inagibilità totale dell'abitazione principale sia rimuovibile tramite interventi di consolidamento del fabbricato, è previsto il contributo di cui all'articolo 10 nei limiti e alle condizioni ivi indicate.
3. Non sono concessi contributi per quelle abitazioni principali, totalmente inagibili ma non distrutte, la cui inagibilità, dichiarata a causa del solo rischio esterno rappresentato dal movimento di versante, risulti completamente rimossa a seguito di interventi di consolidamento di abitati da parte dell'amministrazione pubblica.

Art. 3

Definizione di unità immobiliari destinate ad abitazione principale del proprietario o del terzo

1. Ai fini del presente provvedimento:
 - per abitazione principale si intende quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del proprietario o di un terzo.
 - per terzo si intende il titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) risultante da atto avente data certa anteriore all'evento calamitoso.
2. Nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa la dimora abituale nell'abitazione in cui risulta stabilita, alla data dell'evento calamitoso, la residenza anagrafica, il Comune richiede all'interessato la documentazione necessaria a comprovare la effettiva dimora (es.: atto costitutivo di usufrutto o contratto di locazione o comodato, utenze e relativi consumi) con raccomandata a.r, fissando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 30

giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.

Art. 4 Esclusioni

1. Sono esclusi dall'ambito applicativo della presente direttiva gli immobili ad uso produttivo, compreso il settore agricolo, le unità immobiliari destinate ad uso commerciale, uffici e studi professionali anche se ubicate in edifici in cui sono presenti unità immobiliari destinate ad uso abitativo, gli edifici o le singole unità immobiliari destinate anche in parte ad uso abitativo ma di proprietà di una impresa.
2. Sono altresì esclusi dall'ambito applicativo della presente direttiva i danni:
 - a) ai beni mobili e beni mobili registrati;
 - b) ai fabbricati, anche se ad uso abitativo principale, non dichiarati inagibili;
 - c) alle sole pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, dell'unità principale (abitazione) del fabbricato nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione. (Per la definizione di unità strutturale si rinvia alle norme tecniche per le costruzioni-NTC 2008);
 - d) ad aree e fondi esterni al fabbricato;
 - e) ai fabbricati o a porzioni di fabbricati realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi qualora tali difformità costituiscano variazioni essenziali ai sensi della normativa statale e regionale vigenti all'epoca della realizzazione, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi o sia stata presentata la relativa richiesta debitamente documentata, il cui esito positivo costituisce condizione necessaria per l'accesso al contributo; nelle more della conclusione dell'istruttoria della pratica di sanatoria, la domanda di contributo, sussistendo tutti gli altri requisiti previsti dalla presente direttiva, è accolta dal Comune con riserva;
 - f) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
 - g) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione.

Art. 5 Termini, luogo e modalità di presentazione della domanda di contributo

1. I soggetti interessati, per accedere ai contributi, di cui all'articolo 2, commi 1 o 2, devono presentare, entro il termine perentorio del 30 novembre 2015 al Comune in cui è ubicata l'abitazione distrutta o totalmente inagibile, apposita domanda, utilizzando il modulo DC/P allegato alla presente direttiva.
2. La domanda di contributo è sottoscritta dal proprietario dell'abitazione distrutta o totalmente inagibile adibita alla data dell'evento calamitoso ad abitazione principale dello stesso proprietario o di un terzo.
3. La domanda può essere consegnata a mano, spedita a mezzo posta con raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata (PEC). Nel caso di spedizione tramite PEC fa fede la data di invio dell'e-mail certificata, mentre nel caso di invio tramite raccomandata a.r. fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.

4. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga consegnata da terzi o spedita a mezzo posta ordinaria o PEC, alla domanda deve essere allegata la fotocopia o la copia informatica in formato .pdf o .jpg di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità.
5. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito il Comune deve dare comunicazione al soggetto interessato con raccomandata a/r o tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione, di cui al successivo articolo 6, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria con raccomandata a.r., dando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 30 giorni, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune tramite raccomandata a/r o tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda.
6. Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione della presente direttiva presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende perfezionata con la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Art. 6

Documentazione da allegare alla domanda

1. Alla domanda di contributo si deve allegare:
 - a) la documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
 - b) la perizia asseverata da professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio, da redigersi nei soli casi di abitazione principale totalmente inagibile e riportante gli elementi specificati all'articolo 11, compresa l'attestazione se per l'abitazione siano necessari la demolizione e gli interventi di cui all'articolo 9 o siano sufficienti gli interventi di cui all'articolo 10;
 - c) elaborato planimetrico catastale da cui si evinca l'attuale stato di consistenza dell'abitazione principale totalmente inagibile, nel caso di richiesta di contributo di cui all'articolo 9, da redigersi, in mancanza, dal professionista incaricato della perizia asseverata unitamente allo stato di legittimazione da prodursi, quest'ultimo, anche nel caso di richiesta di contributo di cui all'articolo 10;
 - d) elaborato planimetrico della nuova abitazione, ove già costruita o acquistata;
 - e) in presenza di copertura assicurativa dell'immobile, copia della relativa polizza e, qualora alla data di presentazione della domanda l'indennizzo assicurativo sia già stato percepito, la quietanza liberatoria unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni come stabilito al successivo articolo 8, comma 2 ;
 - f) in presenza di contributi per i danni conseguenti agli eventi di cui alla presente direttiva corrisposti da altro ente pubblico, idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è corrisposto.

Art. 7

Istruttoria delle domande di contributo

1. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo, i Comuni effettuano la relativa istruttoria, controllando la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio ivi rese e trasmettono all'Agenzia regionale di protezione civile, unitamente ad una nota nella quale deve essere precisato il numero complessivo delle domande presentate e di quelle respinte con la relativa motivazione:
 - a) l'elenco riepilogativo definitivo delle domande ritenute ammissibili a contributo, utilizzando apposito modulo, che sarà reso disponibile dall'Agenzia regionale di protezione civile;
 - b) l'esito dell'istruttoria e dei controlli eseguiti, utilizzando apposito modulo che sarà reso disponibile dall'Agenzia regionale di protezione civile in cui daranno conto della documentazione e certificazione esaminata a riscontro delle dichiarazioni sostitutive, ivi comprese le perizie asseverate per le abitazioni principali totalmente inagibili, nonché di quanto previsto agli articoli 12 e 13.

Art. 8

Indennizzi assicurativi e contributi di altro ente pubblico

1. In presenza di indennizzi assicurativi corrisposti o da corrispondersi allo stesso titolo da parte delle Compagnie di assicurazioni o di contributo corrisposto o da corrispondersi da parte di altro ente pubblico, dal danno ammissibile a contributo determinato secondo i criteri di cui alla presente direttiva andrà detratto l'indennizzo assicurativo e il contributo di altro ente pubblico effettivamente percepito o percipiendo.
2. Il richiedente il contributo dovrà produrre al Comune copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico.
3. La documentazione di cui al precedente comma 2 qualora non allegata alla domanda di contributo dovrà essere prodotta al Comune non appena disponibile e, in ogni caso, unitamente alla documentazione necessaria ai fini della liquidazione del contributo entro il termine perentorio di 24 mesi di cui al successivo articolo 18, comma 1.

Art. 9

Contributo per la demolizione e la ricostruzione dell'abitazione principale distrutta o totalmente inagibile o per la demolizione e la costruzione o l'acquisto di altra unità abitativa

1. Il contributo di cui al presente articolo è concesso fino all'80% della spesa sostenuta per la ricostruzione nel medesimo sito (area di sedime), la nuova costruzione o l'acquisto di altra unità abitativa nello stesso o in un altro Comune della Regione Emilia Romagna nel limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata - determinato dalla Regione con delibera consiliare 21 dicembre 2000, n. 133, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e del relativo decreto ministeriale attuativo del 5 agosto 1994 - pari ad Euro 1.032,91 moltiplicato per la superficie complessiva (Sc) non superiore a quella distrutta e comunque non superiore a 120

metri quadrati¹. Il predetto limite di costo aggiornato sulla base dell'ultima variazione percentuale dell'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, ai sensi dell'articolo 9 del citato D.M. del 5 agosto 1994, antecedente al termine di scadenza per la presentazione della domanda di contributo, è pari ad € 1.454,34/mq.

2. Qualora il costo effettivo per la ricostruzione in sito o la costruzione o l'acquisto di una nuova unità abitativa principale sia inferiore a quello determinato ai sensi del comma 1, la percentuale, entro il limite dell'80%, si applica al costo effettivo, IVA inclusa, al netto di eventuali contributi e/o eventuali indennizzi corrisposti allo stesso titolo da parte rispettivamente di altro ente pubblico e/o Compagnie di assicurazioni.
3. La liquidazione del contributo è subordinata alla previa demolizione dell'abitazione distrutta o totalmente inagibile comprovata da idonea documentazione verificata dal Comune anche attraverso apposito sopralluogo.
4. Per la demolizione dell'unità abitativa non recuperata e per lo smaltimento delle relative macerie è concesso un contributo fino all'80% della spesa sostenuta, IVA inclusa, al netto di eventuali contributi e/o eventuali indennizzi corrisposti allo stesso titolo da parte rispettivamente di altro ente pubblico e/o Compagnie di assicurazioni e comunque entro il limite di Euro 10.000,00.
5. Il contributo di cui al presente articolo può essere erogato in due soluzioni, in acconto e a saldo, secondo quanto previsto agli articoli 19 e 20.

Art. 10

Contributo per il ripristino dell'agibilità dell'abitazione principale dichiarata totalmente inagibile tramite interventi di consolidamento

1. Qualora per il ripristino dell'agibilità dell'abitazione principale, dichiarata totalmente inagibile, secondo l'attestazione del professionista incaricato resa nella perizia asseverata non sia necessario procedere alla sua demolizione e agli interventi di cui all'articolo 9 ma siano sufficienti gli interventi di consolidamento del fabbricato, il contributo è concesso per le sole spese finalizzate al ripristino degli elementi strutturali e di finitura ad essi strettamente connessi e degli impianti tecnologici di seguito indicati:
 - fondazioni;
 - copertura;

¹ Al fine di calcolare la superficie complessiva (Sc), occorre fare riferimento alla superficie utile abitabile (Su), alla superficie non residenziale (Snr) e alla superficie parcheggi (Sp) come definite nel paragrafo "Parametri di riferimento" dell'Allegato A) alla citata deliberazione del Consiglio regionale n. 133/2000, con i necessari adattamenti alle particolari finalità di cui alla presente Direttiva, così come di seguito specificate:

Su = superficie utile abitabile: superficie di pavimento dell'unità immobiliare misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre e, ove presenti, delle scale interne;

Snr = superficie non residenziale: superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza dell'unità immobiliare, quali logge, balconi, proiezione delle scale interne ove presenti, cantine e soffitte, misurate al netto dei muri perimetrali e interni. Va ricompresa, ove presente, anche la centrale termica di superficie fino a un massimo di 4 mq.;

Sp = superficie di parcheggio: superficie da destinare ad autorimessa chiusa o posto macchina coperto di pertinenza dell'unità immobiliare;

Sc = superficie complessiva: superficie utile abitabile aumentata del 60% della somma della Snr e della Sp., dove la Snr e la Sp devono essere contenuti comunque entro il 45% della Su.

Sc = Su + 60% (Snr + Sp)

- elementi strutturali e non strutturali orizzontali e verticali;
 - impianto elettrico, termico, idraulico/fognario;
 - infissi interni ed esterni.
2. Il contributo è concesso fino al 80% delle spese di ripristino, IVA inclusa, al netto di eventuali contributi e/o eventuali indennizzi corrisposti allo stesso titolo da parte rispettivamente di altro ente pubblico e/o Compagnie di assicurazioni e comunque non oltre l'importo di Euro **80.000,00**.
 3. Tra le spese di cui al comma 2 sono ricomprese quelle per prestazioni tecniche (es. progettazione, direzione lavori), ammissibili a contributo entro il 10%, (oneri riflessi inclusi), dell'importo dei lavori, al netto dell'IVA, ammissibili a contributo, unicamente qualora tali prestazioni siano necessarie in base alla normativa vigente in materia di edilizia.
 4. Il contributo di cui al presente è erogato in un'unica soluzione, secondo quanto previsto all'articolo 20.

Art. 11

Perizia asseverata dal professionista incaricato per le abitazioni principali totalmente inagibili

1. Alle domande di contributo per le sole abitazioni principali totalmente inagibili presentate ai sensi dell'articolo 9 o dell'articolo 10, deve essere allegata una perizia asseverata redatta da professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio nella quale il perito, sotto la propria personale responsabilità, deve:
 - a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni periziati, da cui deriva l'inagibilità strutturale dell'abitazione, e l'evento calamitoso di cui alla presente direttiva;
 - b) attestare se sia necessario procedere alla demolizione dell'abitazione ed agli interventi di cui all'articolo 9 o agli interventi di cui all'articolo 10;
 - c) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale);
 - d) precisare se i danni riguardano sia l'unità principale (abitazione) sia l'eventuale pertinenza (es. cantina e/o garage) del fabbricato, specificando se la pertinenza consiste in una distinta unità strutturale rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione (per la definizione di unità strutturale si rinvia alle norme tecniche per le costruzioni-NTC 2008), oppure unicamente l'una o l'altra. Nel caso in cui l'eventuale pertinenza dell'unità abitativa sia censita al NCEU con un proprio mappale e/o subalterno, deve essere indicato anche quest'ultimo.
 - e) descrivere i danni e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura ad essi strettamente connessi, gli impianti e gli infissi di cui all'articolo 10, comma 1, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi di cui alla delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1048/2012, pubblicata sul BURERT n. 137/2012 e s.m.i., consultabile in: <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/prezzari> o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA; per le sole fondazioni, è ammessa a contributo, nei limiti di cui all'articolo 10, la spesa per interventi di consolidamento anche con elementi strutturali non preesistenti all'evento calamitoso ove questi siano attestati come necessari.
 - f) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui alla lettera e), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei

- lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
- g) distinguere sia nel caso di cui alla lettera e) che in quello di cui alla lettera f) i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di cui all'articolo 10, comma 1, e pertanto non ammissibili a contributo.
2. Nel caso di demolizione dell'abitazione ed interventi di cui all'articolo 9, il perito oltre a quanto previsto nelle lettere a), b), c) e d), del precedente comma 1, deve:
- a) attestare l'eventuale divieto di ricostruzione in sito (area di sedime) sulla base dei Piani di assetto idrogeologico e degli strumenti urbanistici vigenti ovvero a causa della non sussistenza, di fatto, delle condizioni di sicurezza idrogeologica;
- b) attestare per l'intervento di demolizione la congruità della relativa spesa secondo l'elenco prezzi di cui al precedente comma 1, lettera e);
- c) indicare la superficie utile abitabile (Su) e le eventuali superfici non residenziali (Snr) e superfici parcheggi (Sp) dell'abitazione totalmente inagibile, determinate in base ai criteri di cui all'articolo 9 e procedere al calcolo della superficie complessiva (Sc) in base ai criteri di cui al medesimo articolo 9.
- d) nel caso di costruzione o acquisto di altra abitazione principale, indicarne, in presenza di dati già disponibili, la superficie utile abitabile (Su) e le eventuali superfici non residenziali (Snr) e superfici parcheggi (Sp) determinate in base ai criteri di cui all'articolo 9 con la precisazione se, dette superfici, sono state ricavate esaminando la planimetria catastale ovvero a seguito di appositi rilievi in loco e procedere al calcolo della superficie complessiva (Sc) in base ai criteri di cui all'articolo 9.
3. E' concesso un contributo fino all'80% delle spese sostenute per la perizia asseverata e comunque entro il limite massimo di Euro 1.500,00; tale contributo costituisce quota parte del contributo di cui all'articolo 9 o all'articolo 10.

Art. 12

Relazione tecnica del Comune per le abitazioni principali distrutte

1. Per le abitazioni principali distrutte, in luogo della perizia asseverata dal professionista incaricato dal richiedente il contributo, il Comune redige una relazione tecnica nella quale devono essere attestati e riportati i dati richiesti sia nelle lettere a), c) e d) del comma 1 sia nelle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 11.

Art. 13

Verifiche del Comune per le abitazioni principali distrutte e per le abitazioni principali totalmente inagibili

1. Il Comune, oltre ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nelle domande di contributo, deve verificare:
- a) la conformità delle abitazione principali distrutte o totalmente inagibili agli strumenti edilizi ed urbanistici vigenti al momento della realizzazione dell'immobile o il conseguimento di tale conformità in seguito a sanatorie di legge;
- b) se il computo metrico estimativo di cui all'articolo 11, comma 1, sia stato redatto dal perito di parte in conformità a quanto ivi previsto.

Art. 14

Divieto di cumulo e aliquota percentuale per la determinazione del contributo

1. Non è consentito cumulare il contributo previsto all'articolo 9 con quello previsto all'articolo 10.
2. La percentuale del 80% stabilita nella presente direttiva potrebbe subire anche una significativa riduzione in relazione al numero complessivo delle domande presentate ed ammissibili a contributo e risorse finanziarie complessivamente disponibili.

Art. 15

Trasferimento della proprietà dell'abitazione principale del proprietario o del terzo per atto tra vivi

1. Il proprietario che, dopo aver presentato la domanda di contributo, trasferisca la proprietà dell'abitazione principale distrutta o totalmente inagibile decade dal contributo, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. Non determina la decadenza dal contributo il trasferimento:
 - a) della proprietà al terzo titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) in forza di atto avente data certa anteriore all'evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell'unità immobiliare la residenza anagrafica e la dimora abituale;
 - b) della nuda proprietà del proprietario che contestualmente ha riservato a sé l'usufrutto;
 - c) della proprietà a favore della persona residente anagraficamente e dimorante abitualmente (convivente) alla data dell'evento calamitoso con il proprietario.
3. Nei casi di cui al comma 2, il contributo è corrisposto ai soggetti ivi indicati che acquisiscono la proprietà o la nuda proprietà dietro presentazione di fatture e/o ricevute fiscali attestanti la spesa sostenuta riferibile agli interventi ammessi a contributo ancorché intestate in parte al precedente proprietario. In ogni caso è sempre necessaria la rinuncia espressa al contributo del precedente proprietario che ha presentato la domanda di contributo. Se la documentazione di spesa è intestata tutta al precedente proprietario il contributo è erogato a quest'ultimo, salvo che nell'atto di trasferimento della proprietà sia pattuito il subentro del nuovo proprietario nel diritto a percepire il contributo.
4. In presenza di più soggetti aventi titolo al contributo alle condizioni previste nel presente articolo, il contributo è corrisposto al soggetto delegato dagli altri aventi diritto a mezzo di scrittura privata autenticata. La pubblica amministrazione rimane comunque estranea a eventuali controversie tra tali soggetti.

Art. 16

Decesso del proprietario

1. In caso di decesso del proprietario avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di contributo e anche prima dell'inizio dei lavori, il contributo è corrisposto agli eredi o ai soggetti che fin dalla data dell'evento calamitoso risultano conviventi ovvero residenti anagraficamente e dimoranti abitualmente nell'abitazione principale distrutta o totalmente inagibile del proprietario e che inizino o proseguano i lavori di ricostruzione, provvedano alla nuova costruzione o stipulino o subentrino nella titolarità del contratto preliminare di compravendita della nuova abitazione.
2. In assenza dei soggetti di cui al comma 1, il contributo è corrisposto agli eredi, ancorché per gli stessi l'abitazione non si configuri come principale alla data dell'evento calamitoso, unicamente qualora il decesso del proprietario intervenga dopo l'inizio lavori, debitamente

documentato, o successivamente alla data di stipula del contratto preliminare o definitivo di compravendita della nuova abitazione.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi il contributo è corrisposto ai soggetti ivi individuati dietro presentazione delle fatture e/o ricevute fiscali e, ove ricorra il caso, del contratto preliminare o definitivo di compravendita attestanti la spesa sostenuta riferibile agli interventi ammessi a contributo ancorché intestati in tutto o in parte al proprietario deceduto.
4. In presenza di più eredi aventi titolo al contributo alle condizioni previste nel presente articolo, il contributo è corrisposto al soggetto delegato dagli altri aventi diritto a mezzo di scrittura privata autenticata.
5. La pubblica amministrazione rimane comunque estranea ad eventuali controversie relative alla successione ereditaria.

Art. 17

Assegnazione delle risorse finanziarie ai Comuni

1. Al fine di ripartire e assegnare proporzionalmente i finanziamenti ai Comuni interessati, l'Agenzia regionale di protezione civile, acquisita la documentazione di cui all'articolo 7, provvede:
 - a) a determinare l'aliquota percentuale concretamente applicabile, nei limiti dell'80%;
 - b) a quantificare le risorse assegnabili ai singoli Comuni a copertura dei contributi relativi alle domande accolte.
2. Qualora, per gli interventi previsti all'articolo 9, in sede di quantificazione del contributo da assegnare non siano ancora disponibili i dati relativi alla superficie complessiva e/o al prezzo di acquisto della nuova abitazione il contributo da assegnare sarà quantificato sulla base della sola superficie dell'abitazione distrutta o totalmente inagibile, fermo restando che il contributo effettivamente liquidabile sarà determinato sulla base di quanto disposto al predetto articolo 9.
3. L'assegnazione dei finanziamenti ai Comuni è disposta con provvedimento del Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile.
4. I Comuni con la massima sollecitudine e comunque entro 10 giorni dalla comunicazione, da parte dell'Agenzia regionale protezione civile, della pubblicazione sul BURERT del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti di cui al comma precedente provvederanno a comunicare ai soggetti interessati l'importo del contributo assegnato, avendo cura di precisare dettagliatamente le singole voci che lo compongono, e la data della suddetta pubblicazione da cui decorre il termine di 24 mesi previsto all'articolo 18, comma 1, per la presentazione della documentazione di spesa ai fini della relativa liquidazione.

Art. 18

Termine per l'ultimazione lavori e per la presentazione della documentazione giustificativa della spesa ai fini della liquidazione del contributo

1. Al fine di ottenere la liquidazione del contributo di cui alla presente direttiva gli interventi di demolizione e ricostruzione ovvero di demolizione e nuova costruzione o acquisto di altra abitazione di cui all'articolo 9, o gli interventi di cui all'articolo 10 devono essere eseguiti e comprovati, a pena di decadenza, mediante la produzione da parte dei soggetti interessati al Comune di riferimento entro il **termine perentorio di 24 mesi** decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'atto di assegnazione dei finanziamenti di cui all'articolo 17.
2. Il Comune procede all'adozione dell'atto di liquidazione del contributo all'avente titolo secondo le modalità di cui ai successivi articoli 19 e 20 entro 30 giorni dalla presentazione da parte degli interessati della documentazione ivi indicata.

3. Nel caso di lavori eseguiti in economia (esecuzione in proprio), sono ammesse a contributo unicamente le spese comprovate da fatture e/o ricevute fiscali intestate al beneficiario del contributo riferibili inequivocabilmente agli interventi ammessi a contributo ai sensi della presente direttiva e attestati tali dal Comune.

Art. 19

Liquidazione del contributo in acconto

1. In riferimento al solo contributo di cui all'articolo 9, l'interessato, una volta ricevuta la comunicazione del Comune di cui all'articolo 17, comma 4, può richiederne al Comune l'erogazione a titolo di acconto, presentando, a tal fine, copia conforme all'originale della seguente documentazione:
 - a) contratto preliminare di vendita redatto con scrittura privata autenticata o atto pubblico nel caso di acquisto di nuova abitazione;
 - b) stato di avanzamento lavori pari o superiore al 50% delle opere da eseguire unitamente al computo metrico dei lavori nel caso di ricostruzione o nuova costruzione;
 - c) ogni altra documentazione necessaria richiesta dall'amministrazione.
2. L'acconto è liquidato dal Comune nel limite massimo del 50% del contributo assegnato e, comunque, non oltre l'importo della spesa sostenuta e comprovata tramite fatture, bonifici bancari riferiti inequivocabilmente allo stato di avanzamento dei lavori o all'atto preliminare di vendita.
3. L'interessato decade dal contributo qualora non provveda all'ultimazione dei lavori e non presenti la documentazione necessaria ai fini della liquidazione del saldo entro il termine perentorio di 24 mesi cui al precedente articolo 18, comma 1. In tale caso, l'intera somma percepita a titolo di acconto dovrà essere restituita entro i successivi 30 giorni, decorsi inutilmente i quali, il Comune procederà con le azioni di recupero forzato.

Art. 20

Liquidazione del contributo a saldo

1. Per la liquidazione del contributo a saldo, l'interessato deve presentare al Comune, a pena di decadenza, entro il termine di 24 mesi di cui al precedente articolo 18, comma 1, la seguente documentazione:
 - a) planimetria catastale della nuova unità abitativa da cui risulti la superficie complessiva Sc (Su ed eventuali Snr e Sp) come definita nel precedente articolo 9;
 - b) copia conforme all'originale del rogito notarile, in caso di acquisto di nuova unità abitativa;
 - c) l'originale della documentazione comprovante la spesa sostenuta valida ai fini fiscali, da annullarsi a cura del Comune tramite apposizione di apposito timbro con l'indicazione della linea di finanziamento di cui all'atto di approvazione della presente direttiva e l'importo finanziato;
 - d) ogni altra documentazione necessaria richiesta dell'amministrazione.

Art. 21

Trasferimento delle risorse ai Comuni

1. Entro 30 giorni dalla presentazione da parte degli interessati della documentazione di cui agli articoli 19 e 20 il Comune trasmette all'Agenzia regionale di protezione civile la richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie unitamente a copia conforme all'originale dell'atto di liquidazione del contributo agli aventi titolo adottato dal competente organo comunale.
2. L'Agenzia regionale di protezione civile trasferisce le risorse entro i successivi 30 giorni, previa verifica della completezza e correttezza dei dati riportati nell'atto amministrativo del Comune.